

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4807

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, DAMIANI, MARAN

Provvidenze in favore dei deportati e perseguitati politici nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana

Presentata l'11 marzo 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alla fine della seconda guerra mondiale diversi italiani che si trovavano a risiedere nei territori ceduti dalla ex Jugoslavia e di cui oggi sopravvivono meno di duecento persone (comprese le vedove) hanno subito, da parte delle autorità jugoslave di allora, persecuzioni e deportazioni anche per il solo fatto di aver scelto il mantenimento della cittadinanza italiana.

Mentre gli attuali governi delle Repubbliche della Slovenia e della Croazia hanno già provveduto, con recenti leggi, a risarcire i propri cittadini per le persecuzioni politiche subite, la nostra legislazione si è limitata, con la legge 23 marzo 1952, n. 207, ad estendere le disposizioni per la

concessione delle pensioni previste per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani che presentano invalidità a seguito della persecuzione politica sofferta nella ex Jugoslavia.

Con la presente proposta di legge si intende equiparare i citati soggetti agli ex deportati e perseguitati politici allo scopo di riconoscere anche i seguenti benefici:

a) assegno vitalizio di benemeranza pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale;

b) copertura previdenziale dei periodi di persecuzione o di deportazione;

c) esenzione totale dai *ticket* sanitari;

d) reversibilità ai familiari dell'assegno vitalizio di benemerenzza.

Similmente a quanto previsto per gli ex deportati e perseguitati politici, si determina anche la composizione della commissione che dovrà esaminare le relative domande e che comprende, oltre ai rappre-

sentanti dei vari Ministeri, anche quelli delle tre associazioni di profughi giuliani, dalmati e istriani maggiormente rappresentative.

Infine si è ritenuto doveroso assicurare agli effetti previdenziali i periodi di servizio militare prestati da alcune centinaia di connazionali in Jugoslavia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni recanti benefici in favore dei deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, di cui alla legge 18 novembre 1980, n. 791, nonché dei perseguitati politici e razziali sono estese ai cittadini italiani aventi la qualifica di profugo ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, residenti prima del 1° maggio 1945 nei comuni delle ex province di Fiume, Pola, Trieste e Zara, ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace, i quali, dopo il 1° maggio 1945, hanno subito persecuzioni o deportazioni da parte delle autorità jugoslave.

2. In conformità alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, per persecuzione si intende la detenzione in carcere per reato politico o patriottico a seguito di imputazione e di condanna da parte di tribunali jugoslavi, l'assegnazione a case di lavoro a seguito di attività politica e patriottica nonché atti di violenza o sevizie subiti da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a organizzazioni di regime.

ART. 2.

1. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge sono sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, composta:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del-

l'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

b) da un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni:

1) Associazione delle comunità istriane;

2) Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia;

3) Unione degli istriani.

2. La commissione è integrata da un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero dell'economia e delle finanze e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

4. La commissione può disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini dell'esame e del riesame delle domande presentate ai sensi del comma 1. È facoltà dell'interessato produrre memorie e documenti a sostegno della propria richiesta e, qualora tali attestati non esistono o siano andati distrutti, certificazioni, atti e documenti ufficiali. L'interessato può inoltre comprovare le proprie ragioni presentando atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge.

5. Le domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge possono essere presentate senza alcun limite di tempo.

ART. 3.

1. Ai profughi che sono stati obbligati, in ottemperanza alle leggi della Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, a prestare servizio militare, sono estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, calcolato in base al numero

degli aventi diritto, è quantificato in 1 milione di euro. Ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0058670